

Francia che si confessò colpevole di stupro violento per poter vincere una causa contro sua moglie che domandava l'annullamento del matrimonio per impotenza del marito.

Io credo che questo argomento non abbia molto valore.

Anzitutto i casi sono rarissimi e non è giusto che, per una confessione fallace su cento vere, non si dia alle vere tutto l'effetto di cui sono capaci.

Di più mi pare che un individuo che mente per farsi condannare, se non è un matto, è un briccone che merita la pena sancita pel reato di cui si dice autore. Se non è un briccone, allora diminuisce ancora la probabilità di una confessione falsa: tali confessioni saranno una su mille.

2.° La confessione, dice fra gli altri il Giorgi (I n. 391, p. 460), in materia penale non è mai da sola, piena efficacia probatoria, perchè la confessione è un contratto e per contratto non si può disporre della propria vita e della propria libertà, nè assoggettarsi volontario a pene non giustificate dalle esigenze dell'ordine pubblico.

Ora questa osservazione che trova il suo appoggio nella teoria famosa dei diritti innati inalienabili, cade, dopo la dimostrazione del Ferri; e così cade quella ripugnanza teorica a prestare fede alla confessione del reo che non è altro se non una reazione alle teorie dei vecchi giuristi che instaurarono la tortura per poter avere la prova del reato nella confessione del reo.

Un altro punto che resta chiarito e risolto è quello relativo alla validità delle disposizioni testamentarie relative al proprio corpo — La cremazione che fu persino combattuta dai cattolici col dire che l'uomo non è diritto di disporre del suo corpo nè vivo nè morto, resta giustificata.

Del pari si giustifica l'impunità del duello, impunità a ragione propugnata dalla scuola positiva che riconosce in esso una necessità sociale, un preventivo di certi reati di sangue, e che è nella teoria del Ferri un nuovo argomento poichè l'uomo, come è diritto di uccidersi, è quello di consentire alla possibile sua uccisione.

La stessa teoria del Ferri porge un nuovo argomento a favore della impunità dell'aborto procurato, sostenuta già con valide ragioni dal Balestrini. Il feto è, finchè è tale, parte del corpo della madre che, come può, se le piace, tagliarsi una mano, può uccidere il feto.

Il negare l'azione civile alla donna che domanda il pagamento di un prezzo come compenso della prestazione che essa fece del proprio corpo, è un'altra ingiustizia che la teoria del Ferri aiuta a confutare.

Oltre al rinforzare certe idee giuste, è innegabile che la teoria del Ferri è per se l'appoggio della coscienza popolare.

Lo prova il fatto che egli nota che per solito non si procede contro chi uccide il consenziente o dà aiuto al suicidio; e lo provano altre considerazioni.

Anzitutto la moda non è altro che una serie di servitù personali, e poi è ben certo che il matrimonio, istituzione legale, è come lo definivano, per altri fini, i canonisti una reciproca cessione che i coniugi si fanno dei loro corpi.

cessione che il Sindaco autentica, che il prete è disposto a benedire in nome di Dio, e che i rettorici, per nobilitarlo, chiamano una grande istituzione sociale, invece di lasciarlo ciò che è: un contratto come tanti altri.

E' pure certo che la prostituzione è riconosciuta dallo Stato come istituzione legale ed essa si fonda precisamente sul diritto riconosciuto alla donna di disporre del proprio corpo.

E' pure certo che la desistenza nei reati di azione privata, avanzo della composizione, prova il diritto di disporre di sé, come lo prova non nella legge, ma nella coscienza popolare, il fatto che molti reati ancora adesso, si compongono mediante risarcimenti, e che il perdono si vuole abbia una influenza nel diminuire le pene.

Da ultimo nei materiali di studio che ho raccolti per studiare il diritto nella novella popolare, risulta chiarissimo che il popolo senza ripugnanza, accetta i contratti che hanno per oggetto la persona umana; solo si è ripugnanza, ma non pel loro oggetto, sibbene per i loro effetti e la persona di uno dei contraenti, ai patti col diavolo.

Fin qui adunque risultano due fatti:

1.° Che la teoria del Ferri prova o conferma delle conclusioni sulla cui giustezza c'è poco da dire.

2.° Che essa è nella coscienza giuridica del legislatore e nella coscienza popolare, quasi in modo inconsciente, ma non meno efficace.

Resta l'altra parte: cioè l'accennare ai casi in cui, data la teoria, si legittimano conseguenze inaccettabili.

Perchè, se l'uomo è la disponibilità della sua vita, della sua libertà, delle sue membra, non torniamo ad ammettere la garanzia delle obbligazioni colla persona del debitore?

Perchè non torniamo al vecchio diritto decemvirale secondo cui si può uccidere il debitore e se più sono i creditori, dividersele le membra?

Nè questa è stranezza: i Romani non furono antropofagi nè rozzi, eppure ebbero questa disposizione dovuta, come dimostrò recentemente il Carle (Le origini del dir. romano — Torino 1888 — pag. 582) alla logica inesorabile del loro genio giuridico, al ragionato concetto che ebbero dell'obbligazione personale.

Ma, senza andare a Roma, è notissimo che per lungo tempo la persona del debitore fu garanzia del creditore (Cfr. Pertile St. del Dir. ital. IV, 55 152 pag. 462 e segg.).

Ora invece è vietato l'arresto personale per debiti, e anzi fu proibito prima l'arresto convenzionale (art. 2093 cv. C. C.) e poi il legale (legge 6 dicembre 1877).

Premetto che non sono troppo fautore di tutti i privilegi che si costituiscono ai debitori violando il diritto comune: ritengo che nel modo con cui la scuola positiva in diritto penale combattè il sentimentalismo pel delinquente sostenendo la necessità di una più efficace difesa della società, così in diritto civile si dovrebbe combattere per il creditore, smettendo le tenerezze eccessive verso i debitori che si dipingono sempre come vittime degli usurai. Tuttavia, malgrado questo mio sentimento, non potrei trovar giusto l'arresto personale convenzionale o legale